

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4139 del 26/10/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società F. CEREDI Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4247 del 25/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società F. CEREDI Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19

II RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società F. CEREDI Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società F. CEREDI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società F. CEREDI Spa, c.f. 03067200372 e p. iva 00593261209, avente sede legale e stabilimento in comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19, ha presentato in data 12/10/2015⁸ al Suap del comune di Zola Predosa una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di progettazione, sviluppo e produzione di contenitori in banda stagnata. Attualmente l'impianto è autorizzato in via generale in quanto l'azienda ha presentato domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale agli atti della Provincia di Bologna con PG n° 157843 del 12/10/2011.

L'azienda F. CEREDI Spa dichiara inoltre che sono presenti unicamente scarichi di acque reflue di tipo domestico derivanti dai servizi igienici e di acque meteoriche non contaminate recapitate in pubblica fognatura: tali tipologie di scarico sono sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06 e dalla DGR 1053/2003 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

In data 24/06/2016 è pervenuto il parere favorevole del Servizio Territoriale di ARPAE⁹ al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In data 26/09/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Zola Predosa¹⁰

Tenuto conto di quanto disposto dalla DGR n° 2236/2009 in merito a limiti massimi di concentrazione di sostanze inquinanti in emissione, si adotta l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/6479 del 12/04/2016 **pratica Sinadoc n° 13102 del 2016**

⁹ Parere di ARPAE ST agli atti con PGBO/2016/11640 del 24/06/2016

¹⁰ Parere del comune di Zola Predosa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/17888 del 26/09/2016

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato così come riportato dal parere del comune di Zola Predosa riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Responsabile
U. Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

F. CEREDI Spa - comune di Zola Predosa - via Rigosa n° 19

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, sviluppo e produzione di contenitori in banda stagnata svolta dalla società F. CEREDI Spa nello stabilimento ubicato in comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società F. CEREDI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: POLIMERIZZAZIONE POLVERE ED APPLICAZIONE SPRY ESTERNO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONI E2 - E7

PROVENIENZA: PROTEZIONE BORCHIE SPRY

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro metallico

EMISSIONI E3 - E8

PROVENIENZA: ESSICCAZIONE SPRY BORCHIE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: ASCIUGATURA POLIURETANO

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SALDATURA A FILO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: POLIMERIZZAZIONE POLVERE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: POLIMERIZZAZIONE POLVERE
EMISSIONE E13
PROVENIENZA: APPLICAZIONE ED ASCIUGATURA MASTICE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: FORNO POLIMERIZZAZIONE POLIURETANO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Isocianati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: ESTRAZIONE ARIA CALDA COMPRESSORI
EMISSIONE E12
PROVENIENZA: ESTRAZIONE ARIA CALDA DA CABINA SILENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI E14 - E15
PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE
EMISSIONE E17
PROVENIENZA: GENERATORE CALORE RISCALDAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE 16
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencati tra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante di cui alla parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della

portata;

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 – UNI EN 13284-1:2003 e UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di

probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E9, E10, ed E13 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E9 ed E13 e comunque non oltre il 30.10.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30.10.2017 le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società F. CEREDI Spa ovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9 ed E13.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta F. CEREDI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

F. CEREDI Spa - comune di Zola Predosa - via Rigosa n° 19

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione degli scarichi e prescrizioni

Sono confermate tutte le prescrizioni e la classificazione degli scarichi acque reflue domestiche contenute nel parere espresso dal Comune di Zola Predosa Prot. N° 23861 del 26/09/2016 che si allega di seguito come parte integrante dell'Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Spettabile
A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Zola Predosa, 26 settembre 2016
Protocollo n° 23861
Pratica: 10/EA /2015

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi ed emissioni in atmosfera. Ditta Ceredi S.P.A.**

IL RESPONSABILE AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" parte III° Titolo IV° Capo II°;
Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
Visto l'art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;
Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
Vista la domanda di AUA in atti al prot. 25278 del 12/10/2015, presentata dal Sig. Ceredi Gilberto in qualità di della Ditta Ceredi S.P.A. con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Rigosa 19, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Rigosa, 19;**
Tipo di insediamento: **Progettazione, sviluppo e produzione di contenitori inbanda stagnata;**
Recapito dello scarico: **fognatura di Via Kennedy;**

Esaminata la documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;
Tenuto conto del parere urbanistico territoriale del 12/04/2016, con prot. 9117;

Per quanto riguarda la matrice scarichi, già oggetto di precedente specifica autorizzazione di competenza Comunale, considerato che nulla è stato modificato, che si tratta di scarichi in pubblica fognatura, si concede il nullaosta a convertire in Aua l'autorizzazione in essere

Nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopracitati e precedente autorizzazione comunale del 17/03/2012 prot. 6102;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE**

acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere il provvedimento di A.U.A. ai fini della notifica dello stesso al richiedente.

Cordiali saluti.

Per Ing. Mauro Lottai
Responsabile Ufficio Ambiente



- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it

Zola Predosa, 17 marzo 2012

Protocollo n° 6102/2012

oggetto: **D. Lgs. n.152 3/4/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 3 21/4/1999, D.G.R. 9/6/2003 n. 1053. Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche e meteoriche che recapitano nella fognatura comunale di Via Kennedy**

IL RESPONSABILE SUAP/TURISMO

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 14.2.2005 recante disposizioni in materia di “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera di G.R.286/2005”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 18.12.2006 recante disposizioni in materia di “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne”;

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque in atti al prot. n. 19257 del 14/09/2010, presentata dal Sig. Ceredi Gilberto in qualità di legale rappresentante della Ditta F. Ceredi s.p.a., con sede legale in Zola Predosa, Via Rigosa 19/A-B-C-D, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Rigosa, 19/A-B-C-D;**

Tipo di insediamento: **magazzini - depositi;**

Recapito dello scarico: **nella fognatura comunale di Via Kennedy;**

Esaminata la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.r.l. e conclusasi con parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI in data 01/03/2012 prot n. 36365, pervenuto in data 15/03/2012 prot. 5917;

RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE

Alla Ditta **F. Ceredi s.p.a.** con sede legale in **Via Rigosa 19/A-B-C-D**, P.I. **00593261209**, per gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'insediamento sito in **Via Rigosa 19/A-B-C-D**, così come rappresentati nella planimetria allegata alla presente autorizzazione quale parte integrale e sostanziale della stessa.

DESCRIZIONE SCARICO:

acque reflue domestiche di cui all'art. 74 del D.Lgs 152/2006 e meteoriche di cui alle Delibere di Giunta Regionale 286/2005 e 1860/2006, nella pubblica fognatura di **Via Kennedy**;

con le seguenti prescrizioni di cui al parere Hera s.p.a., ns. prot. 5917 del 15/03/2012:

- 1) Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso, ecc.;
- 2) I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 Annesso 1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 3) Tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera s.p.a.);
- 4) Adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n° 286/2005;
- 5) L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico

È fatto obbligo di:

- Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione;
- Notificare al Comune qualsiasi variazione attinente la qualità dello scarico;
- Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile e/o la persona titolare o legale responsabile dello scarico.

Si avverte che:

- Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- L'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà, oltre alla revoca dell'atto, anche l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e penali previste dalle norme vigenti;
- La presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria in atti, per cui eventuali altri scarichi, pur provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita richiesta di autorizzazione allo scarico;

La presente autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ha validità quattro anni dal rilascio, fatte salve eventuali modifiche che intervengono successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale di Zola Predosa.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca da parte dell'Amministrazione comunale qualora il concessionario non rispetti le prescrizioni in essa contenute.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati si fa riferimento alle norme specifiche di settore.


Passerini Gabriele
Responsabile SUAP/TURISMO

RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La presente autorizzazione allo scarico, unitamente ai grafici di progetto che formano parte integrante del presente atto (solo in caso di nuova autorizzazione), sono stati ritirati in data odierna a mani del Sig.:

Zola Predosa, li _____

IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O
L'INCARICATO PER IL RITIRO



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.